mento speciale; quello di strade comunali obbligatorie, le quali con Decreto della Giunta provinciale amministrativa sono state riconosciute aventi diritto al consorzio coattivo, ma poi non hanno potuto procedere nell'istruttoria necessaria, per addivenire alle aste, per opposizioni sorte.

Orbene, in questo caso, o le opposizioni sono fondate, e verrà dall'autorità competente annullato il relativo Decreto della Giunta provinciale amministrativa, e si ammette che a nessun concorso lo Stato debba essere obbligato; o invece queste opposizioni sono infondate, ed allora il Decreto della Giunta deve essere riconosciuto valido e legittimo, e sarebbe grave che i Comuni interessati vedessero tolto quel sussidio, che loro era stato promesso.

Egli è in considerazione di questi casi, i quali possono essere numerosi e per ragioni di equità e di giustizia, che io propongo alla Camera e prego l'onorevole ministro e la Commissione di accettare l'aggiunta letta dal presidente all'articolo 3 fra loro concordato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

Grossi. Io rivolgo preghiera all'onorevole Commissione in relazione a ciò che ha detto poco fa l'onorevole Brunialti, di lasciar votare com'è l'articolo ministeriale.

Bisogna riconoscere che l'onorevole Saracco nella redazione delle sue leggi è molto esatto; egli tiene conto delle condizioni create dalle altre leggi in modo che i suoi disegni di legge hanno una euritmia, che bisogna rispettare.

Ora l'onorevole Saracco nel proporre questo articolo si era reso conto delle condizioni dei Comuni, i quali hanno dei diritti aquisiti ed ha ritenuto che non fosse possibile dare alla legge un effetto retroattivo.

Non si può togliere questo diritto al sussidio a quei Comuni, che si sono messi in condizione di averlo, per quanto si voglia sospendere l'applicazione della legge sulle strade obbligatorie.

Ora noi ci troviamo in questa condizione che ci sono molte ferrovie in costruzione, come la Eboli-Reggio e le Ofantine, ed altre già in esercizio, alle cui stazioni mancano le strade per accedere, mentre è nell'interesse stesso del Governo che queste ferrovie siano utilizzabili ed i Comuni oltre il dovere di fare le strade, hanno anche il diritto di averle. Intanto con l'articolo, che ci venite a proporre, signori della Commissione non fate che l'interesse dei Comuni i quali hanno fatte le strade e che ora hanno degli interessi da liquidare, non tenendo conto dei diritti quesiti dagli altri, che si sono messi in condizione di dovere fare le strade.

Domando quindi al ministro che voglia onestamente esplicare la sua azione in modo da tener conto di tutte le ragioni, altrimenti voi metterete dei Comuni in condizioni anormali ed in contraddizione con la legge del 1868; la quale fa obbligo ai Comuni stessi di costruire le strade per collegare i centri più importanti con le stazioni, tanto più che ciò è nell'interesse del Governo; perchè spesso quà dentro si ripete che specialmente le ferrovie del mezzogiorno, non corrispondono ai denari che vi si spendono. Ma ciò accadrà se ci mettete in condizione di non poter fare le strade rotabili, che facilitino l'accesso alle ferrovie. Ed io non solo nei Comuni del mio collegio, ma anche nei Collegi vicini, ne conosco alcuni, i quali sono adesso in condizione di poter fare le strade. C'è Fontana, c'è Arpino dove ci sono delle strade importantissime da costruire. Ora dalla sera al mattino togliete loro il diritto di avere il sussidio del Governo.

Ripeto, le condizioni della finanza ci obbligano ad imporre a tutti dei sacrifizi, ma imponiamoli a tutti egualmente, non facciamo che ci siano i figli e figliastri. Raccomando perciò alla Camera di accogliere la mia aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggieri Giuseppe.

Ruggieri Giuseppe. È necessario stabilire bene i termini dell'articolo, ed io sento il bisogno di avere una spiegazione chiara, tanto dalla Commissione che dal ministro.

L'articolo 3, che fa tanto piacere al mio amico Grossi (l'articolo del Ministero), è concepito così:

« Rimangono fermi gli impegni assunti dallo Stato verso quei Comuni i quali dimostrino che anteriormente alla presente legge erano nelle condizioni volute per concorrere al sussidio dello Stato promesso dall'articolo 9 della precitata legge del 30 agosto 1868. »

Guardiamo gli effetti di questa legge. Nell'articolo 9 è detto: « Lo Stato accorderà un sussidio a quei Comuni, i quali avranno costituito il fondo speciale di cui all'art. 2 della